

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme.

ECC. ECC. ECC.

Intesa alla proposizione del Ministero dell'Interno;
Veduto gli art. 229 del Reale Decreto 7. ottobre 1868, e l'art. 1° di quello portante la data
del 12. stesso mese ed anno.

Abbiamo Decreto e Decretiamo.

Il Ministero predetto è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il
seguente progetto di legge ed di farne la disposizione congiuntamente al
Ministero dei Lavori Pubblici.

« Articolo unico.

« La Divisione Amministrativa di Cuneo è autorizzata a ripartire una
« somma imposta di lire ottocento quarantatre mila sepecento e centesimi
« quarantadue per supplire alle spese dell'esercizio 1876 in tutte
« le Provincie che la compongono »

Dato a Torino addi 17. Gennaio 1876

Vittorio Emanuele II

U. Battaglia

REGIA SEGRETERIA DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Redazione

1^{ta} Divisione
 N.º 152

Signori Deputati

Cosimo, il 17 Gennaio 1856. **N.º 60**

Oggetto. *M.º del Delfino*
 Comitato del 18. Gen. 1856.

Incolta alla Div. 2^a di Lunco & eccedere
 nel 1856 il limite ordinario dell'imposta

La costruzione del Ponte sul Gesso in
 vicinanza di Lunco appaltata da quella
 Direzione, ^{pe soggetta} ~~per la costruzione~~ della gran
^{nel suo esiguita: nelle persone le ragioni d.}
~~ritardi~~ ^{in conseguenza} di manie esagerate della
 fiamma due esportazioni e resero impo-
 sibile una parte in fiduciosa ^{dei} ~~la~~
 materiali accumulati per ^{il} ~~la~~
 della quale rovina del Deliberatorio, ~~causa~~
^{ma} ~~si~~ ^{si apprese quell'opera}
 affidata ad un impresario solente
 e fornito di ampi mezzi, ^{questo} ~~questo~~ tanto
 s'effe a doperò intorno, che in breve giro di
 mesi la ebbe compiuta, ^{ed in aff. il probato}
 e speso al trasporto. Ma se da
 un canto ebbe il Consiglio Direzionale
 e collegati del requirito compimento di
 questo ^{trattato} ~~compimento~~ manufatto, dall'
 altro ebbe la sua compiacenza ad essere
 temperata dall'obbligo imprescindibile
 di stanziare nel bilancio dell'anno ora
 incominciato la copiosa somma di L. 200,000.
 occorrente per saldare la relativa spesa.
 Questo ingente dispendio congiunto
 coll'oneri imposti alla Direzione dalla
 legge del 2 Maggio 1855. di mantenere

questi ed altri: la principale si
 deve attribuire alle varie

in conseguenza del che avvenne
 fece la grande rovina

II

a più pieve prese il tratto della strada
in pieve Reale ed ora Provinciale che
da Corino conduce a Nizza compreso tra
gli abitati di Luno ed il limite estremo
del territorio di Maccanigi, non potendo
capire nel limite dell'imposta confor-
tato dal tenore provvedimento del
12. Ottobre 1848, il Consiglio provinciale
si trovi costretto a chiedere in seduta
dell'8 ultimo scorso ottobre la facoltà
di oltrepassarlo di L. 10,549. 12.

In una forma ^{di proposta} ~~in forma~~ nulla da opporre
all'accoglimento ~~di~~ ^{di} ~~domanda~~
siccome però i due Ministeri dell'Interno
e dei Lavori Pubblici riconoscono potersi
economizzare sul complesso delle spese
comuni debbete la somma di L. 7,489. 71.
cui propongo, in conformità del progetto
di legge che ho l'onore di deporre al
banco della Presidenza, di limitare l'
esenzione a L. 10,3061. 42. autorizzando
il riparto di una porzione imposta provin-
ciale di L. 843,061. 42. invece di
quella deliberata dal Consiglio predetto
in L. 859,549. 13.

Per raccogliere totale forma basta
sottrarre le contribuzioni dirette di
foli ^{per} 28 circa, vale a dire di un numero
minore della media a cui soggiacciono i
contribuenti di tutto lo Stato. D'altra parte
l'imposta generale di tutto e qualche le
Provincie, a seguito delle riduzioni in
verranno sottoposte le corrispondenti

E ?

papirata, ascendere soltanto a L. 35,213.
98, e sicché a tutte le spese comuni e
speciali si potrà far fronte con soli 29.
centesimi addizionali, e qualche fugione.

Nullo fiducia che la moderazione
di questo onere, massime che trattasi
di una Divisione in cui l'accedenza dell'
imposta è ormai divenuta un fatto
normale, guadagnerà al mentovato
progetto di legge il vostro suffragio, epperò
mi limito a pregarvi di volerlo difendere
l'urgenza onde si possa dal potere esec-
=utivo curare la sollecita approvazione
del bilancio di cui esso si collega.

117

117.
© 1999

Deputati

SESSIONE 1855

N.° 40-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

DAZIANI, CORSI, BUFFA, MICHELINI G. B., CAVALLINI,
CAMPANA, RICCI

sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno
nella tornata del 18 gennaio 1856

**Facoltà alla Divisione di Cuneo di eccedere
nel 1856 il limite ordinario dell'imposta.**

Tornata del 25 gennaio 1856

SIGNORI,

Il limite massimo dell'imposta addizionale alle contribuzioni dirette per le spese annue della Divisione Amministrativa di Cuneo è dalla legge dodici ottobre 1848 fissato in lire 740,000.

Ma come avvenne ne' precedenti anni, così anche nel 1855 quel Consiglio Divisionale credette che non si potesse nell'anno corrente soddisfare ai più urgenti bisogni di quell'importante Divisione, se non se eccedendo nello stanziamento delle spese il limite suddetto.

Il Consiglio Divisionale fece istanza perchè per l'anno 1856 tale limite potesse eccedersi per lire 110,549 15, e vi si sopperisse mediante una sovra imposta maggiore.

A dimostrare l'indeclinabile necessità nella quale trovasi la Divisione di Cuneo di oltrepassare il limite estremo della imposta per far fronte agli impegni già assunti, ai quali deve per contratti legalmente stipulati soddisfare, vi basti il conoscere che solo per la costruzione del ponte sul Gesso presso Cuneo, ormai finalmente condotta a compimento, fu mestieri stanziare a saldo la ingente somma di lire 304,460 80.

Il Governo, in seguito all'esame al quale procedette del bilancio approvato dalla rappresentanza Divisionale, fu d'avviso che senza andare incontro ad inconvenienti fosse possibile introdurre l'economia soltanto di lire 7,482 74, e vi propose perciò di autorizzare il riparto di una sovra imposta divisionale di lire 845,061 42.

La vostra Commissione, per la circostanza massime sovr'esposta, fu unanime nel riconoscere che per il corrente anno 1856 la Divisione di Cuneo trovasi in uno stato veramente eccezionale,

(40-A)

e che pur troppo non le si può denegare la facoltà di accrescere la sovra imposta oltre il limite normale dalla legge determinato.

In vista però del fatto, che in alcune parti delle Provincie componenti la Divisione di Cuneo sia anche nell'anno scorso sgraziatamente mancato quasi intieramente il principale raccolto del vino, esser credette dovere suo investigare se per avventura meglio di una sovra imposta maggiore di quella fissata per legge, non convenisse autorizzare un mutuo nell'interesse dei contribuenti.

Ma la medesima, senza punto entrare a discutere le conseguenze alle quali possa condurre il sistema dei prestiti, non dubitò di approvare l'eccedenza dell'imposta, della quale si tratta, per le seguenti considerazioni:

1.° Perchè il signor Ministro dell'Interno nel suo rapporto ci accerta, che a coprire tutta la somma di L. 843,061 42 basti sovra imporre le contribuzioni dirette solamente di centesimi 28, cifra di gran lunga inferiore della media a cui vengono assoggettati i contribuenti della maggiore parte delle altre Divisioni dello Stato;

2.° Perchè vuolsi per regola generale ritenere che il Consiglio Divisionale che racchiude le rappresentanze di tutta la provincia della Divisione, sia più d'ogni altro Corpo in grado di conoscere ed apprezzare come si conviene l'interesse generale della medesima;

3.° Perchè a fronte dell'articolo 276 della legge 7 ottobre 1848, il quale stabilisce che l'approvazione, alla quale sono soggetti i diversi atti dei Consigli, non attribuisce a chi la deve impartire, salva espressa disposizione di legge, la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto, si può, non senza grave ragione, dubitare, se sia permesso sostituire un mutuo alla maggiore sovra imposta ammessa dal Consiglio Divisionale di Cuneo.

La vostra Commissione vi propone pertanto l'approvazione pura e semplice del progetto di legge che vi è presentato.

Ma siccome generali sono le lagnanze che da tutte le parti dello Stato si elevano contro l'onere che risentono i contribuenti, specialmente d'una certa classe di persone, per il continuo accrescersi delle imposte locali, come ebbe a riconoscere anche il signor Ministro delle Finanze colla presentazione del progetto di legge che per essi tenderebbe appunto a circoscriverle entro un giusto limite, così la Commissione stessa, non tanto sotto l'aspetto economico e finanziario, quanto e massime per un sentimento essenzialmente politico, non può lasciar passare questa occasione senza eccitare nuovamente il Governo a vedere se assolutamente sia indispensabile l'allargare per alcune Provincie e Divisioni il limite massimo dell'imposta addizionale stabilito dalla legge 12 ottobre 1848, ed in difetto a tenere mano ferma perchè quel limite non sia oltrepassato.

CAVALLINI *Relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

«La Divisione Amministrativa di Cuneo è autorizzata a ri-
partire una sovra imposta di lire ottocento quarantatre mila
sessantuna e centesimi quarantadue per sopperire alle spese
dell'esercizio 1856, comuni a tutte le provincie che la com-
pongono.»

*Approvato nella Giunta del 27. gennaio 1856.
Villati*

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Articolo unico.~~

~~Identico al qui contro.~~